

ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

- Regolamento
- Requisiti per l'iscrizione
- Domanda di iscrizione
- Formazione dell'Albo
- Tenuta dell'Albo

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 13/04/2013

Regolamento Albo Fornitori

Premessa

L'Albo Fornitori della Fondazione Prof. Vincenzo Motta è l'elenco dei soggetti accreditati e ritenuti idonei, per requisiti, specializzazione, capacità e serietà, a soddisfare, a giudizio insindacabile della Fondazione, con continuità le proprie esigenze di approvvigionamento di beni e servizi, delle prestazioni professionali e delle collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili.

Qualora, per le particolarità o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora sia ritenuto utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Fondazione di ricorrere al mercato anche in via diretta.

All'interno dell'Albo Fornitori gli operatori sono classificati per categoria merceologica ed eventuali sotto categorie, identificanti l'ambito di fornitura di beni e/o servizi per il quale l'operatore si propone. L'operatore, coerentemente con l'oggetto sociale, si può proporre per più categorie di fornitura.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Lettini.

Tutta la modulistica ed il Regolamento potranno essere visionati e prelevati:

- sul sito web della Fondazione all'indirizzo www.fondazionemotta.it
- sul sito del Comune di Laurenzana all'indirizzo www.comune.laurenzana.pz.it
- via email, facendone richiesta, scrivendo all'indirizzo fondazionemotta@email.it

1. Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- ✓ Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- ✓ **Per le imprese**, Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
- ✓ L'impresa deve certificare inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 ed, in particolare:

A. insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e insussistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Fondazione “Prof. VINCENZO MOTTA”

B. assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

C. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

D. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all'art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55;

E. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

F. non aver commesso un errore grave accertato nell'esercizio della loro attività professionale;

G. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;

H. non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

I. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

J. essere in regola con la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

K. non esser incorsi nella sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

L. Titolo preferenziale, per l'iscrizione all'albo fornitori, sarà considerato il possesso di una delle seguenti certificazioni:

- a) Sistema Gestione per la Qualità a norma UNI EN ISO 9001:2008;
- b) Sistema di Gestione Ambientale a norma UNI EN ISO 14001: 2004;
- c) OHSAS 18001; SA 8000:2007 ;
- d) Eventuale certificazione di prodotto.

✓ **Per le prestazioni professionali** che non richiedono l'iscrizione presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, curriculum professionale, corredato da documento di identità personale in corso di validità, con indicazione delle attività svolte coerentemente con la categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

2. Domanda di iscrizione

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo ([allegato A](#)), da compilare in forma editabile o in stampatello in ogni sua parte e specificando nell'[allegato B](#) le categorie per le quali l'iscrizione è richiesta. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali gli operatori intendono essere iscritti, deve trovare debito riscontro nella documentazione allegata relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e recare il timbro dell'impresa.

Le domande dovranno pervenire, mediante raccomandata A/R, corriere o consegnate a mano, in busta chiusa recante esternamente l'indicazione del mittente e la dicitura “Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori Fondazione Prof. Vincenzo Motta” – al seguente indirizzo:

Fondazione Prof. Vincenzo Motta
Strada Statale 92 - Km 38,600
85014 – Laurenzana (PZ)
Alla c.a. Dott. Giuseppe Lettini

Documentazione da allegare

Il modulo d'iscrizione compilato deve essere corredato dalla seguente documentazione, secondo le specificazioni di seguito indicate:

1. Per le Imprese, Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio – originale o copia conforme – di data non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione della domanda, attestante l'esercizio dell'attività oggetto d'iscrizione, e contenente la specificazione che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la dicitura di cui all'art.9 D.p.r. n.252/98, Regolamento sui procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia, ovvero dichiarazione sostitutiva DSC RI (*allegato C*);
2. copia del documento d'identità del firmatario, titolare o legale rappresentante dell'impresa.
3. Per le prestazioni professionali che non richiedono l'iscrizione presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, curriculum professionale, corredato da documento di identità personale in corso di validità, con indicazione delle attività svolte coerentemente con la categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Si rammenta la responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci.

La Fondazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alla dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati.

L'impresa potrà corredare la richiesta di iscrizione con ogni altra documentazione ritenuta utile ad una sua migliore classificazione e valutazione.

3. Formazione dell'Albo

Le domande di iscrizione saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che verificherà la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre accerterà la congruità delle richieste di iscrizione pervenute alle varie categorie merceologiche, verificandone la corrispondenza:

- con le attività esercitate dalle ditte e dalle società, risultanti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

Fondazione “Prof. VINCENZO MOTTA”

- con le attività svolte e i servizi prestati dai professionisti, risultanti dal curriculum vitae debitamente compilato.

In caso di esito positivo, l'impresa richiedente, previa comunicazione scritta, sarà iscritta all'Albo.

L'Albo sarà disponibile sul sito web della Fondazione e, per ciascuna delle imprese iscritte, saranno indicate esclusivamente ragione sociale e sede legale.

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, verrà richiesta la relativa integrazione, da produrre secondo modalità e tempi stabiliti; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

In caso di non ammissibilità, all'impresa sarà data comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In tal caso l'impresa potrà richiedere la restituzione della documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di comunicazione; oltre tale termine la Fondazione Prof. Vincenzo Motta non risponderà della conservazione della documentazione ricevuta.

4. Tenuta dell'Albo

I soggetti iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti.

Gli operatori già iscritti saranno tenuti a presentare una nuova iscrizione nel caso in cui si verificassero fatti modificativi della struttura societaria di vertice (cambio titolare, soci o rappresentante legale), modifiche della partita IVA o della Ragione Sociale.

Per eventuali variazioni relative ad indirizzi, recapiti, indicazione di filiali etc. le imprese iscritte all'Albo hanno l'obbligo di darne comunicazione a questo Ente non oltre 30 gg. dal verificarsi della predetta variazione.

La Fondazione Prof. Vincenzo Motta valuterà costantemente il livello di affidabilità delle ditte e potrà dar luogo a provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo Fornitori, qualora si verificasse anche una sola delle seguenti eventualità:

- ✓ grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione e/o fornitura;
- ✓ cessazione, a proprio insindacabile giudizio, dei requisiti, compresi i requisiti di qualità e affidabilità del fornitore stabiliti dalla Fondazione, per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;

Fondazione “Prof. VINCENZO MOTTA”

- ✓ violazioni accertate da parte delle aziende delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale;
- ✓ ripetuta mancata risposta ad invito a procedure, in assenza di adeguata motivazione scritta.

La sospensione potrà essere revocata qualora la Fondazione accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

La cancellazione degli operatori dall'Albo Fornitori avverrà automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessione di attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia e nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione.

L'operatore nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non potrà richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

Nei suindicati casi, la Fondazione comunica l'avvio del procedimento di sospensione o cancellazione all'interessato tramite raccomandata con l'avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

La cancellazione è disposta anche su domanda dell'interessato.

Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Laurenzana, 13/04/2013

Il Presidente
Ins. Motta Maria Carmela 
